



Provincia di Arezzo

Comune di Sansepolcro

Area Governo e Gestione del Territorio

Piano di localizzazione

Stazioni Radio Base per telefonia mobile



Il sindaco

Il dirigente

Elaborato 021.Regolamento

Regolamento di attuazione

Scala

Il progettista

Ing. Giancarlo Strani

Data

16/03/2021



Il gruppo di lavoro

Cosimo Arch. Ambrogio

Dominici Ing. Silvia

Girolmetti Ing. Giacomo

Schillaci Andrea



Via J. Gagarin 3 - 06073 Ellera di Corciano (PG)

Tel. 075 7826734

info@bioeng.srl

INDICE

CAPO I	3
NORME GENERALI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Finalità	4
Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici	4
Art. 4 – Definizioni.....	5
CAPO II	9
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	9
Art. 5 – Localizzazione ed inserimento ambientale	9
Art. 6 – Individuazione cartografica degli impianti.....	9
Art. 7 – Catasto regionale degli impianti	10
CAPO III	11
INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI	11
Art. 8 – Prescrizioni tecniche per l'installazione degli impianti.....	11
Art. 9 – Disposizioni per la progettazione e realizzazione degli impianti	11
CAPO IV	15
PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI	15
Art. 10 – Natura del procedimento autorizzativo.....	15
Art. 11 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione	15
Art. 12 – Conferenza di servizi	17

COMUNE DI SAN SEPOLCRO
Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile

Art. 13 – Progettazione	17
Art. 14 – Installazioni provvisorie	19
CAPO V	21
RIDUZIONE A CONFORMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE	21
Art. 15 – Riduzione a conformità	21
Art. 16 – Valori di riferimento	21
Art. 17 – Risanamento degli impianti	21
CAPO VI	23
CONTROLLO DEL TERRITORIO	23
Art. 18 – Funzioni di vigilanza e controllo	23
Art. 19 – Sanzioni amministrative	23
CAPO VII	24
LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI SU PROPRIETA' COMUNALI	24
Art. 20 – Localizzazioni privilegiate - Canoni di locazione o concessione degli immobili comunali	24
CAPO VIII	25
NORME FINALI E TRANSITORIE	25
Art. 21 – Approvazione ed entrata in vigore	25

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici", del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", in ottemperanza alle disposizioni del decreto attuativo DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze, e della Legge Regione Toscana n. 49 del 06/10/2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione".
2. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune e nel rispetto delle norme sovraordinate, l'installazione, la modifica e l'esercizio di ogni impianto per telefonia mobile ed apparati radio TV che operi nell'intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di San Sepolcro, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti di cui all'art. 3 comma 2 della L.R.49/2011 ossia:
 - I ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;
 - Gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.

Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forza di polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22.02.2001 e nell'ambito delle competenze assegnate ai comuni dalle disposizioni regionali, ha le seguenti finalità:
- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per telefonia mobile;
 - minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree idonee alla loro localizzazione, utilizzando in via preferenziale siti esistenti;
 - razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile (SRB) ed apparati radio TV (RTV) sul territorio del Comune, privilegiando aree di proprietà comunale o rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
 - consentire l'erogazione del servizio di telefonia mobile, garantendo equità ed imparzialità nei confronti dei gestori, assicurando pari opportunità ed un adeguato sviluppo delle reti, per un corretto funzionamento dei servizi pubblici;
 - disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'art.1;
 - definire le azioni di risanamento;
 - definire le modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;
 - garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.

Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro n. 36/2001, consente nella stessa misura, a tutti gli operatori di telecomunicazioni, l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.
2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune, nei limiti del potere regolamentare attribuitogli dalla legge Nazionale e Regionale, si adopera per la tutela della salute umana,

dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti, devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica in base alle continue evoluzioni tecnologiche, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

4. Ai fini del presente regolamento si assumono i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità definiti dal DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze.

Art. 4 – Definizioni

- **Impianto “radio base” per telefonia mobile cellulare.** Manufatto composto da una o più antenne, da una centralina, da apparati tecnologici e da un organico sistema di supporto statico destinato al collegamento radio dei terminali mobili con la rete; sono oggetto del presente Regolamento le stazioni radio di terra, come sopra descritte, che emettono onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (art.1 DPCM 8/7/2003).
- **Impianti a microcelle.** Impianti con potenza immessa in antenna inferiore a 5 W (microcelle o microimpianti), di ridotte dimensioni, con funzione di copertura del territorio a corto raggio.
- **Reti ad uso privato.** Oltre alle reti mobili ad uso pubblico, sul territorio esistono anche reti ad uso privato (PMR), come quella di alcune forze dell’ordine o quella interna di RFI (Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS), al servizio esclusivo dei dipendenti delle Ferrovie, che opera con una tecnologia particolare (detta GSM-R - 900 MHz) ed è costituita da impianti installati per lo più a ridosso delle linee ferroviarie.
- **Sistemi DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld).** Questi sistemi collegano il mondo della telefonia mobile a quello della televisione digitale, instaurando nuove sinergie che si traducono in un ampliamento dei servizi offerti. Il sistema funziona combinando gli standard del video digitale con l'Internet Protocol, in modo da suddividere i contenuti in pacchetti di dati da trasferire su

smartphone e leggibili da parte dell'utente. Tali sistemi sono stati progressivamente dismessi dagli operatori a partire dal 2010-2011; per questi sistemi valgono le stesse considerazioni delle stazioni per telefonia mobile.

- **Antenne radio-TV.** Questa tipologia di installazione è costituita da tralicci metallici dove sono installate parabole di trasmissione dei canali radiofonici e televisivi di emittenti locali.
Gli impianti di teleradiocomunicazione trasmettono nella fascia di frequenze che va da circa 100 kHz a 300GHz: all'interno di questo intervallo vi è un'ulteriore suddivisione in bande di frequenza, in ciascuna delle quali rientra un ben definito tipo di sorgente irradiante.
- **Impianti carrati.** Impianti mobili composti da antenna, centralina e carrello di spostamento; l'antenna può, eventualmente, essere assicurata contro il ribaltamento mediante stralli non infissi a terra (tiranti ancorati su zavorre).
- **Impianti privati.** Reti e servizi di comunicazione ad uso privato, come individuati dal titolo III del D.Lgs. 259/03, con emissioni elettromagnetiche che, pur fuoriuscendo dal fondo o dall'immobile di proprietà, siano esclusivamente funzionali alle esigenze del cittadino che non svolge attività professionale nel campo delle telecomunicazioni.
- **Impianti di servizio.** Impianti funzionali all'espletamento di funzione pubblica o connessi all'esercizio del soccorso in emergenze sanitarie, di protezione civile oltre che impianti delle forze dell'ordine e di altri organi dello stato, esclusivamente in relazione ai compiti d'istituto.
- **Unità tecnologiche.** Centralina tecnologica contenente gli apparati elettronici di alimentazione e di trattamento dei segnali e dei dati elettronici.
- **Piano di localizzazione stazione radio base.** Complesso di elaborati, su supporto digitale e cartaceo, costituito dalla mappa del territorio comunale, su cui sono state censite le installazioni radio base, e da schede tecniche integrative che ne sintetizzano le specifiche caratteristiche.
- **Piani di risanamento.** Elaborati progettuali predisposti dall'Amministrazione e/o dai Gestori che interessano limitate porzioni di territorio interessate da impianti i cui livelli minimi di emissione elettromagnetica non sono conformi a quelli previsti dalla legge o che generano significativo

impatto ambientale e visivo o che siano soggette a forte concentrazione per cui è opportuno prevederne allo sfoltimento.

- **Programma di sviluppo della rete.** Elaborati progettuali prodotti dai Gestori inerenti le previsioni di sviluppo della rete nel medio e lungo periodo.
- **Potenza dell'impianto.** Potenza massima dell'impianto dichiarata dal gestore all'atto della presentazione della documentazione finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo. Per potenza dell'impianto deve intendersi quella misurabile al connettore di antenna di ciascuna schiera di dipoli costituenti il sistema radiante; in nessun caso essa può essere superata anche in condizione di massimo esercizio.
- **Zone di pericolo in termini di radioprotezione.** Aree opportunamente delimitate, mediante apposite segnalazioni, ed interdette all'accesso di persone non specializzate e tali che nessuno possa, inavvertitamente, essere sottoposto ad un irraggiamento superiore a quello massimo previsto in termini di legge.
- **Aree sensibili.** Sono le aree caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo, definite dal DPCM 8 luglio 2003 con la definizione di "aree intensamente frequentate". In particolare, sono quelle aree all'interno delle quali sia riscontrabile, o sia prevista negli strumenti di pianificazione, una o più delle seguenti condizioni:
 - a. Presenza di strutture di tipo assistenziale: ovvero ospizi e case di riposo, centri di assistenza, per soggetti disabili o svantaggiati in genere, residence per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate anche per l'infanzia, pubbliche o private.
 - b. Presenza di strutture di tipo sanitario: ovvero ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette.
 - c. Presenza di strutture di tipo educativo: ovvero nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università. In tale categoria rientrano le strutture di tipo rieducativi quali carceri, riformatori.
 - d. Presenza di parchi, aree attrezzate per bambini.

La definizione di area sensibile sopra descritta, comprende le tipologie di edifici citati, comprensivi delle loro pertinenze esterne.

Le aree sensibili sono ossia “superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi”.

- **Limiti di esposizione.** Valori limite di esposizione alla Intensità di campo elettrico E (V/m), alla Intensità di campo Magnetico H (A/m) ed alla Densità di Potenza D (W/mq) prodotti da impianti per diverse frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 08/07/2003 ed alla tabella 1 del relativo allegato B.
- **Valori di attenzione.** Valori cautelativi di esposizione alla Intensità di campo elettrico E (V/m), alla Intensità di campo Magnetico H (A/m), alla Densità di Potenza D (W/mq), prodotti da impianti per tutte le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, di cui all’art. 3 del D.P.C.M. del 08/07/2003 ed alla tabella 2 del relativo allegato B.
- **Obiettivi di qualità.** 1) “Criteri localizzativi” degli impianti, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni a migliorie tecnologiche indicati dalle normative regionali secondo le competenze definite dalla legge. 2) “Valori limite” per Intensità di campo elettrico E (V/m), Intensità di campo Magnetico H (A/m) e Densità di Potenza D (W/mq) prodotti da impianti per tutte le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, stabiliti dalle leggi dello Stato, per “aree intensamente frequentate”, di cui all’art. 4 del D.P.C.M. del 08/07/2003 ed alla tabella 3 del relativo allegato B.
- **Riduzione a conformità.** Riduzione dei contributi dei campi magnetici nel caso di esposizioni multiple generate da diverse sorgenti, come specificato all’art. 5 del D.P.C.M. del 08/07/2003 e relativo allegato C.
- **Area di ricerca.** Zona del territorio comunale, di diametro non superiore a 200 m, individuata da operatori di telefonia mobile per la ricerca puntuale di un sito idoneo e disponibile per la collocazione di nuove installazioni radio base.

CAPO II
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 – Localizzazione ed inserimento ambientale

1. La pianificazione del territorio comunale ai fini del corretto insediamento urbanistico e ambientale degli impianti, osserva in base all'art.11 della Legge Regionale n. 49 del 06/10/2011, i seguenti criteri localizzativi:
 - a. Gli impianti di radiodiffusione e radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
 - b. Gli impianti per la telefonia sono posti prioritariamente su edifici e aree di proprietà pubblica o di altre società a prevalenza di capitale pubblico, in relazione alle maggiori possibilità di inserimento di tali impianti su infrastrutture a destinazione non residenziale e di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva.
 - c. Sono privilegiati, nel rispetto delle soglie massime dettate dal DPCM 8 luglio 2003, i siti e le aree con destinazioni prevalentemente tecnologiche, con particolare riferimento a quelle già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica per servizi tecnologici, promuovendo tra i gestori operazioni di *co-siting*, ossia accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.
 - d. Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo.
 - e. E' vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile nelle aree sensibili, così come definite nell'art.4 al presente Regolamento. Nei casi in cui l'installazione in tali aree risulti essere l'unica localizzazione possibile, in termini di garanzia del servizio di telefonia, andranno fatte le opportune valutazioni per valutare l'esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche.

Art. 6 – Individuazione cartografica degli impianti

1. Il Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile è composto da una tavola in scala 1:10.000 denominata "Localizzazione antenne", nelle quali vengono individuate le postazioni SRB

esistenti e di possibile sviluppo.

Si riporta la definizione delle aree del territorio, secondo i criteri di localizzazione degli apparati SRB:

- a) *Aree di localizzazione*: ovvero porzioni di territorio, stabilite in base ai criteri elencati all'art. 5, in cui si rileva una particolare attitudine all'installazione degli impianti. Tali aree sono indicate nella tavola denominata "Localizzazione antenne".
- b) *Aree sensibili*: ovvero porzioni di territorio e singoli immobili, ove si ritiene vietata la localizzazione degli impianti, fatto salvo quanto previsto nell'art. 11 comma 2 della Legge Regionale n.49 del 6/10/2011. Tale classificazione comprende le aree caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario ed educativo, comprese le aree di circolazione adiacenti, come definite nel precedente art. 4.
- c) *Aree residuali*: ovvero il restante territorio non ricompreso nelle aree di cui alle lettere precedenti.

Art. 7 – Catasto regionale degli impianti

Ai fini della formazione e gestione del catasto regionale, in accordo a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 49/2011, i gestori presentano al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno:

- a) una dichiarazione, con indicazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti e delle loro localizzazioni;
- b) il programma di sviluppo della rete.

CAPO III
INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 8 – Prescrizioni tecniche per l’installazione degli impianti

1. La richiesta per l’installazione di un nuovo impianto SRB, deve prevedere la collocazione degli impianti all’interno delle aree di localizzazione indicate nella tavola allegata al Piano, denominata “Localizzazione antenne”.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i gestori degli impianti eventualmente non ubicati all’interno delle aree di cui al comma 1, devono presentare al Comune un piano di delocalizzazione degli impianti stessi, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e con le procedure di cui al Capo V; in caso di mancata presentazione di tale piano entro il termine stabilito, è vietato l’esercizio in tali aree anche agli impianti preesistenti.

Art. 9 – Disposizioni per la progettazione e realizzazione degli impianti

1. Nella progettazione degli impianti deve essere utilizzata la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e per rendere l’inserimento dell’infrastruttura compatibile con il paesaggio.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l’insieme di azioni che permettono di ridurre l’impatto visivo dovuto agli impianti e l’attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è auspicabile intervenire con azioni di restyling.

Per l’attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l’impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano, rurale e storico-artistico.
- b) utilizzare di preferenza elementi esistenti;

c) utilizzare materiali che consentano una naturale ossidazione del manufatto, impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;

d) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno delle antenne;

e) adottare opportune mascherature e soluzioni armonicamente integrate con il paesaggio e/o architettura esistente;

f) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici.

3. Per le installazioni in suolo pubblico, (a titolo esemplificativo non esaustivo, immobili comunali, verde pubblico, strade, impianti tecnologici e/o aziende municipalizzate, consorzi etc.) sarà necessario acquisire il parere favorevole dei relativi Servizi e/o Uffici e delle aziende che gestiscono detti servizi.

4. Le installazioni dovranno sempre essere compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica, della tutela delle riserve naturali, delle aree e/o delle zone protette, dei monumenti e delle zone archeologiche nonché con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, dovrà pertanto essere acquisito l'assenso comunque denominato degli enti preposti alle tutele sovraordinate esistenti.

5. Nel Centro storico e nelle zone A ai sensi del DM 1444/68, sono consentite solo installazioni che risultino mimetizzate o che comunque abbiano compatibilità formale con l'ambiente circostante. Manufatti ed installazioni del tipo in copertura come, a titolo d'esempio non esaustivo, i comignoli finti, abbaini etc., quando richiesti, dovranno essere costruiti solo nelle forme e con materiali di aspetto tradizionale.

Non potranno mai essere visibili conchiglie, filamenti e cavi vari nonché gli apparati di qualunque tipo, esclusi i soli paramenti frontali delle antenne emittenti che comunque dovranno essere contenuti entro il profilo degli elementi sui quali gli stessi sono inseriti.

6. I vani apparati dovranno essere realizzati in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante.

Nei siti di proprietà comunale, qualora possibile, i vani apparati dovranno essere totalmente interrati. Il progetto dovrà prevedere il ripristino del manto erboso se preesistente, secondo le prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti. I manufatti da interrare dovranno essere preferibilmente di tipo prefabbricato, modulari e removibili.

7. Le sale apparati multiple dovranno avere preferibilmente un unico accesso dall'esterno posizionato in modo tale di dare aria a tutte le sale apparati ed avere una razionale disposizione dello spazio distributivo. L'accesso esterno dovrà essere realizzato mediante manufatti a scomparsa o manufatti tipici e tradizionali prevedendo l'uso di materiali tipici, con riferimento alla zona interessata dalla installazione. Non potranno essere lasciati fuori terra od in vista, le conchiglie e gli armadietti per i collegamenti alle varie reti.

In presenza d'installazioni coordinate, è fatto obbligo prevedere la realizzazione di tutte quelle opere funzionalmente indilazionabili relative agli insediamenti successivi.

Il progetto dovrà prevedere anche le infrastrutture di corredo connesse, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, linee elettriche, linee telefoniche, strade di cantiere e definitive, sistemazioni esterne etc.

8. La realizzazione degli apparati fuori terra, deve prevedere opere di mitigazione sia dell'impatto visivo, che delle altre emissioni, a titolo esemplificativo non esaustivo, rumori, vibrazioni e luminescenze, che dovranno essere adeguatamente illustrate negli elaborati progettuali.

9. L'installazione di torri faro deve prevedere che le armature speciali e gli accessori del sostegno siano tali da non avere cavi in vista, ballatoi o sbracci porta antenna.

In caso d'installazione su supporti in sede propria, l'accesso al palo per la manutenzione deve avvenire da un percorso appositamente studiato e idoneamente realizzato, che tenga conto delle effettive necessità d'uso, al fine di evitare danneggiamenti alle finiture stradali e delle aiuole. L'accesso deve essere tale da evitare rischi per la circolazione stradale.

10. Le microcelle od altri apparecchi a bassissima emissione potranno essere ospitati in strutture pubbliche o private e/o manufatti di arredo urbano, quali a titolo d'esempio non esaustivo, pensiline per attesa bus, impianti di illuminazione pubblica, chioschi di servizio, insegne, semafori, cartellonistica e segnaletica, impianti di distribuzione carburanti, etc.
11. Gli impianti del tipo radiotelevisivo dovranno prevedere la collocazione della sala apparati, preferibilmente all'interno dei volumi esistenti.
12. La presenza di apparati trasmettenti, ovunque installati se raggiungibili da soggetti terzi, deve essere segnalata e regolata come previsto dall'art. 9 comma 7 della L.36/01, al fine di rendere nota l'esistenza di ambito suscettibile di fornire esposizioni ai campi E.M. ai soggetti non professionalmente esposti.
13. L'installazione di impianti di servizio è ammessa in ogni parte del territorio comunale.
14. Le installazioni d'impianti sperimentali per lo studio di nuove tecnologie, nonché per lo sviluppo ed ottimizzazione delle reti esistenti, sono assimilate, previo riconoscimento di interesse pubblico, agli impianti di servizio.
15. L'installazione di impianti privati, non necessita di autorizzazioni di cui al presente Regolamento, se non rilevanti dal punto di vista edilizio, in quanto assimilabili ad apparati elettrodomestici o di estensione dell'impianto di telefonia fissa se esistente.

CAPO IV

PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 10 – Natura del procedimento autorizzativo

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile ed apparati radio TV, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche di emissione dei medesimi, e l'installazione di torri, tralicci o ripetitori, è sempre sottoposta a preventiva autorizzazione del Comune.
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è regolato dall'art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 01 agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicato su Gazzetta Ufficiale N. 214 del 15 settembre 2003), così come recepito dalla Legge Regionale n. 49/2011.
3. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme di cui al presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione è comunque consentito nel rispetto delle restanti discipline vigenti in materia di igiene e sanità, di tutela della salute pubblica, di tutela ambientale, paesaggistica, monumentale e archeologica, di tutela delle aree naturali protette, oltre che delle altre normative di settore, statali, regionali e comunali, aventi incidenza in materia, ivi comprese quelle di carattere urbanistico-edilizio.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, di seguito denominato SUAP, di cui al DPR n. 440/2000.

Art. 11 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente, deve pervenire al SUAP, corredata degli elaborati di cui all'art. 13 del presente Regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso di dissenso motivato di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.
2. Copia dell'istanza di cui al comma 1 e della relativa documentazione allegata, con l'esclusione di quella di cui al comma 2 dell'art. 13, va contestualmente inoltrata all'ARPAT ai sensi e per gli effetti di

cui all'art. 87 del D. Lgs. 259/2003.

3. Gli uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro trenta giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, una sola volta e se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente Regolamento e ad atti ad esso previsti o comunque conseguenti.

4. Nel caso in cui il SUAP accerti l'irregolarità della domanda, ovvero l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal presente Regolamento, da apposite normative o da altre disposizioni, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda.

5. Nel caso che la domanda risulti regolare e completa, il SUAP rilascia contestualmente al soggetto presentatore la ricevuta di avvenuta presentazione, nonché il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990.

6. Il Comune rilascia le autorizzazioni previste dal presente Regolamento, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda firmata dal legale Rappresentante, completa di tutti i suoi elementi. In caso di richieste integrative di cui al comma 2, il termine di novanta giorni inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Per la denuncia di inizio attività secondo art. 87 bis, i termini si riducono a 30 giorni secondo quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni.

7. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, l'istanza si intende accolta.

8. Il Comune provvederà a pubblicizzare l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite sito istituzionale nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale che tutela gli operatori di sistema.

9. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione viene rilasciata successivamente all'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

10. In caso di interventi interessanti immobili vincolati, o di particolare valore storico-architettonico e monumentale di cui al comma precedente, l'autorizzazione viene rilasciata successivamente al parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.

11. Entro novanta giorni dall'installazione, i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa, di cui all'art.9, comma 7 della L. 36/2001 posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Art. 12 – Conferenza di servizi

1. Nel caso in cui un'Amministrazione interessata al procedimento, abbia espresso motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, una conferenza di servizi alla quale sono invitati tutti i rappresentanti del Comune, della Provincia, dell'Arpat, dell'USL ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
2. Qualora, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
3. Nel caso di cui al comma precedente, non trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell'art. 11.

Art. 13 – Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti devono presentare al Comune la domanda in forma telematica corredata dalla documentazione di seguito elencata:
 - a) Piante, sezioni, prospetti, in scala opportuna, del sito e dell'edificio che contiene e/o sostiene la sorgente, con indicato il posizionamento della sorgente.
 - b) Planimetria aggiornata e verificata a cura del richiedente tramite sopralluogo, nelle quale vengano riportati: la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientazione, ecc.); la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi; l'indicazione della destinazione d'uso degli edifici (uffici, negozi, abitazioni, scuole, ospedali, ecc.); la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e calcolo di cui ai successivi punti, individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del

rispetto della normativa vigente, ed in numero sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta.

- c) Relazione tecnica descrittiva dell'installazione, contenente tutte le caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi in conseguenza della nuova installazione, specificati per ciascuna antenna emittente e per ciascuna frequenza operativa proposta tra cui: potenza di emissione; diagramma di radiazione; azimuth ed elevazione di puntamento delle antenne; periodi di funzionamento; frequenze di emissione; valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda elettromagnetica piana preesistenti l'installazione della sorgente NIR, distinti per ciascuna frequenza, per ciascun edificio individuato nella planimetria di cui al punto precedente, indicando gli strumenti utilizzati, la data ed il periodo di durata delle misure.
 - d) Relazione di calcolo sui valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (onda piana) attesi, nei punti individuati nelle planimetrie, in conseguenza della nuova installazione, indicante: le metodologie di calcolo utilizzate; i valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda piana calcolati (sia valori assoluti distinti per ciascuna frequenza che valori normalizzati nel caso di plurifrequenze) ottenuti per ogni edificio, specificandone i punti di calcolo e rendendoli identificabili nelle planimetrie; i valori massimi di campo elettrico, magnetico e di onda elettromagnetica piana attesi, tenendo conto dei livelli calcolati e di quelli preesistenti all'installazione nei punti individuati nel capoverso precedente;
 - e) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
2. Nei casi in cui l'installazione presupponga la realizzazione di opere civili, o comunque l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere allegata, in aggiunta a quanto richiesto nel comma precedente, la seguente:
- a) progetto architettonico dell'impianto (piante, prospetti e sezioni) in scala adeguata e debitamente quotato;
 - b) planimetria dettagliata in scala 1:1000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:

- tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
- manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;
- particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;
- sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
- vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.

c) Relazione geologica;

d) Attestazione di avvenuto versamento dei diritti dovuti all'ASL per l'acquisizione del parere, corredata da apposita scheda debitamente compilata.

4. Dopo la realizzazione dell'impianto, dovranno essere trasmessi i dati ad ARPAT, relativi al collaudo dell'impianto stesso, comprensivi delle misurazioni di capo elettrico, magnetico ed elettromagnetico misurati nei punti utilizzati per il calcolo di cui al punto d) del comma 1 ed in altri eventuali punti giudicati importanti, secondo le stesse modalità di cui allo stesso punto. Si precisa che il collaudo è richiesto in conformità al DM 381/98 solo nel caso di previsione di valori di campo elettromagnetico pari al 50% dei limiti di legge. La relazione di collaudo dovrà contenere l'elenco delle apparecchiature utilizzate per le misure, la data di ultima calibrazione delle stesse, nonché la data ed il periodo di durata delle misure. L'Arpat si riserva, in ciascuna delle fasi istruttorie e ad installazione avvenuta, di effettuare le verifiche e di chiedere i chiarimenti ritenuti opportuni.

5.

Art. 14 – Installazioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisoria di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere

rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di cui alla lettera b), comma 1, art. 6.

2. Gli impianti provvisori saranno ammessi:

- a) come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
- b) come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti;
- c) in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
- d) in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.

3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

4. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione (intesi come valori di attenzione ed obiettivi di qualità) previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla L. n. 36/2001, dai relativi decreti attuativi e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione, l'installazione non sia rimossa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. 49/2011.

CAPO V
RIDUZIONE A CONFORMITA' E RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 15 – Riduzione a conformità

1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato dall'ARPAT il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità derivanti da un impianto di trasmissione.
2. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale, al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità.
3. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d'irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

Art. 16 – Valori di riferimento

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.
2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento. Il Comune si avvale di ARPAT per effettuare controlli periodici sui valori di emissione.

Art. 17 – Risanamento degli impianti

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della Legge n.36/2001 e dell'art.

12 della L.R. n. 49/2011.

2. Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità perseguita con le azioni di cui all'art. 15 non consenta il mantenimento della qualità del servizio e previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori dovranno predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.

3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.

4. Per gli impianti esistenti, qualora riscontrati non conformi al presente Regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 60 giorni una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

CAPO VI
CONTROLLO DEL TERRITORIO

Art. 18 – Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune svolge la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della Legge 36/2001, e nelle forme e con le modalità previste dalla Legge Regionale 22 giugno 2009, n.30.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli periodici. Il controllo deve essere finalizzato a verificare quanto indicato nel comma 2 dell'art. 13 della Legge regionale 49/2011 ossia il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, l'attuazione da parte dei soggetti obbligati delle azioni di risanamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Con l'attuazione del Piano delle antenne verrà concordato con gli uffici comunali un protocollo contenente la frequenza ed i criteri con cui effettuare i controlli delle esposizioni della popolazione.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'Arpat o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera, per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

Art. 19 – Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 14 della Legge regionale n.49/2011.
2. Nel caso di accertamento di installazione, modifiche e adeguamenti degli impianti in assenza della prescritta autorizzazione comunale di cui al presente Regolamento, viene ordinata la disattivazione degli impianti, con sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14 della L.R.

49/2011.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione comunale all'installazione dell'impianto, è disposta l'irrogazione di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.14 della L.R. 49/2011.

4. La mancata attuazione delle azioni di risanamento di cui all'art.17 del presente Regolamento, così come del rispetto dei relativi tempi e modalità stabilite dal comune, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 14 della Legge Regionale 49/2011.

5. Il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.15, comma 1 della legge 36/2001.

6. L'inosservanza di quanto previsto all'art.11 comma 11 del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 14 della L.R. 49/2011.

CAPO VII
LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI SU PROPRIETA' COMUNALI

Art. 20 – Localizzazioni privilegiate - Canoni di locazione o concessione degli immobili comunali

1. Nel Piano di localizzazione è privilegiata l'installazione delle postazioni SRB in immobili di proprietà pubblica quando si prospettino più soluzioni sostanzialmente equivalenti, anche in relazione all'impegno economico previsto per la realizzazione.

2. A tal fine, in ipotesi di installazione su proprietà comunale, gli operatori assegnatari, contestualmente alla stipula del contratto di concessione o locazione, sono tenuti alla stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale, preordinata al corretto uso degli immobili comunali. I contenuti della convenzione saranno di volta in volta oggetto di deliberazione della Giunta comunale, che in particolare dovrà disciplinare:

a) la costituzione di un deposito cauzionale unico;

- b) autorizzazione all'accesso al deposito cauzionale unico;
- c) quota di partecipazione al deposito cauzionale unico;
- d) entità della quota unitaria del deposito cauzionale;
- e) autorizzazione e modalità d'accesso agli immobili comunali, edifici ed aree verdi;
- f) modalità di contestazione di eventuali danni ed utilizzazione del deposito cauzionale;
- g) esecuzione dei lavori di ripristino e risarcimenti.

3. La localizzazione di impianti di telefonia in immobili facenti parte del demanio Comunale è soggetta a concessione onerosa. La localizzazione di impianti di telefonia in immobili facenti parte del patrimonio disponibile è soggetta a locazione. Gli schemi di concessione e di locazione, nonché delle convenzioni necessarie sono predisposti dagli uffici competenti nel rispetto della normativa vigente e dei precedenti commi 1 e 2.

4. Gli importi dei canoni di locazione e concessione sono stabiliti dalla Giunta Comunale con specifico documento.

CAPO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 – Approvazione ed entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni sono approvati con apposito atto di Consiglio Comunale.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.